

REGOLAMENTO (CE) N. 2259/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2003

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 2004 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 210 del 20.8.2003, pag. 11.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2004
1	100,0
2	100,0
3	100,0
4	100,0
H1	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
T1	100,0
T2	100,0
T3	100,0
S1	100,0
S2	100,0
B1	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0

ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo totale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2004
1	7 460,1
2	542,8
3	1 200,0
4	23 331,9
H1	3 170,0
7	15 434,1
8	1 750,0
9	27 235,5
T1	1 480,0
T2	14 392,0
T3	4 370,0
S1	3 000,0
S2	280,0
B1	3 000,0
15	1 110,0
16	2 125,0
17	15 625,0